

**..DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 158/AV4 DEL 03/03/2017**

**Oggetto: PAGAMENTO SPESE LEGALI AL DR. G.M.S. . SENTENZA TRIBUNALE
FERMO –SEZIONE LAVORO- N. 87/2016.**

**IL L DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. In ottemperanza alla sentenza n. 87/2016 del Tribunale di Fermo-Sez. Lavoro- di provvedere al pagamento al Dott. G.M.S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali), delle spese legali liquidate in sentenza pari ad € 2.565,00 oltre rimb. Forf.€ 384,75, CAP € 117,99, IVA € 674,90, contr. unif. € 103,00 per un totale complessivo di € 3.845,64 .
2. la somma di € 3.845,64 sarà registrata al conto n. 0202030103 "Fondo rischi contenzioso personale dipendente" della contabilità generale esercizio 2016 ad utilizzo del medesimo fondo;
3. il pagamento delle spese legali non costituisce acquiescenza alla sentenza appellata e si provvederà alla ripetizione delle stesse all'esito del giudizio;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

***Il Direttore della Area Vasta n. 4
Dott. Licio Livini***

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOS Ufficio Legale

Con ricorso n. 357/2013 avanti al Tribunale di Fermo -Sezione Lavoro-, notificato all'Area Vasta n. 4 di Fermo in data 28/05/2013, il Dott. G.M.S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali), chiedeva che l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione o richiesta, volesse accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia al Giudice del lavoro Ill.mo, contrariis reiectis:

1) accertare e dichiarare il diritto del Dott. G.M.S. a percepire il compenso per le ferie non godute nella misura e per le motivazioni spiegate in narrativa e per l'effetto condannare l'Azienda Asur Area Vasta n. 4 in persona del legale rapp. p.t. a corrispondere al Dott. G.S.M. la somma di €8.600,90 o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo; condannare inoltre la resistente al pagamento delle competenze legali in favore del ricorrente.”

Con determina n. 162/AV4 del 12/03/2012 il Direttore dell'Area Vasta n. 4 aveva accolto la richiesta di pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito al momento della dispensa dal servizio, formulata dal Dott. G.S.M., ex Dirigente di Anestesia e Rianimazione, limitatamente a 40 giorni di congedo ordinario non goduto e a 2 giorni di festività soppresse, trattandosi di congedo maturato durante il periodo di assenza dal servizio per malattia compreso dal 09/06/2010 al 05/09/2012, ivi inclusi i 15 giorni di congedo matrimoniale del Gennaio 2011.

Nel caso specifico la monetizzazione di ulteriori 35 giorni, oggetto del procedimento giudiziale, non era stata effettuata per la mancata documentazione da parte del dipendente dell'avvenuta richiesta per iscritto, tramite apposita modulistica, nonché del relativo diniego di fruizione per motivi di servizio risultante da apposita dichiarazione del Responsabile della UOC.

La domanda veniva ritenuta infondata in quanto la monetizzazione del congedo ordinario, secondo giurisprudenza, può essere effettuata solo nei casi in cui il mancato godimento del congedo ordinario sia riferibile non all'inerzia del dipendente ma ad un “fatto” dell'Amministrazione ed alla stessa imputabile, circostanza che deve essere provata e documentata dal dipendente che chiede la corresponsione del compenso sostitutivo.

Con sentenza n. 87/2016 il Tribunale di Fermo-Sez. Lavoro- accoglieva la domanda .

E' stato proposto appello alla sentenza n. 87/2016 del Tribunale di Fermo-Sez. Lavoro- ma, nelle more del procedimento di impugnazione, occorre procedere al pagamento delle spese legali di controparte liquidate nella sentenza esecutiva, salvo ripetizione all'esito del giudizio di secondo grado.

Pertanto si propone quanto segue:

1. in ottemperanza alla sentenza n. 87/2016 del Tribunale di Fermo-Sez. Lavoro- di provvedere al pagamento al Dott. G.M.S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali), delle spese legali liquidate in sentenza pari ad € 2.565,00 oltre rimb. Forf.€ 384,75, CAP € 117,99, IVA € 674,90, contr. unif. € 103,00 per un totale complessivo di € 3.845,64 .
2. la somma di € 3.845,64 sarà registrata al conto n. 0202030103 "Fondo rischi contenzioso personale dipendente" della contabilità generale esercizio 2016 ad utilizzo del medesimo fondo;
3. il pagamento delle spese legali non costituisce acquiescenza alla sentenza appellata e si provvederà alla ripetizione delle stesse all'esito del giudizio;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

Il Dirigente responsabile UOS LEGALE

Avv. Domenico Capriotti

Il Direttore UOC Bilancio

Si attesta che i costi di cui al presente atto risultano già registrati al conto n. 0202030103 "Fondo rischi contenzioso personale dipendente" della contabilità generale esercizio 2015 e del relativo bilancio di esercizio.

Il Dirigente U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

- allegato con dati nominativi